

6

n. 58/2020 C.P.

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV FALLIMENTARE

in persona dei magistrati:

Antonino P. La Malfa

presidente

Fabio De Palo

giudice

Claudio Tedeschi

giudice - relatore

OSSERVA

1.

Con ricorso depositato il 13.10.2020 'Blue Air Aviation Sa' –di seguito anche '*ricorrente*'- ha premesso:

-di avere la propria sede principale in Romania, in Bucarest, Soseaua Bucuresti-Ploiesti n. 42-44, settore 1;

-che, in conseguenza di apprezzabile calo di introiti, '*con richiesta registrata il 30 giugno 2020*' aveva presentato al tribunale di Bucarest '*richiesta di avvio della procedura di concordato preventivo*' secondo la legge locale e l'adito tribunale, con decreto emesso il 6.07.2020, aveva '*accolto*' tale istanza, dichiarando aperta la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale e designando '*KPMG Restructuring sprl*', '*amministratore concordatario provvisorio*';

-che, in ragione del notevole flusso di passeggeri che utilizza la tratta aveva insediato, in Italia, una '*sede secondaria e stabile organizzazione*' allocata in Roma, in via delle Terme Deciane n. 10, C.F. 13073281001, avente sin dal 28.10.2014 proprio codice e domicilio fiscale, alla quale, alla data del 31.03.2020, erano addetti 93 dipendenti e i cui ricavi lordi nel periodo 1.10.2019-31.07.2020 assommavano ad euro 13.159.006,59;

ha, quindi, chiesto l'apertura '*di una procedura secondaria di insolvenza*' e l'ammissione a '*procedura di concordato preventivo secondario in Italia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento UE 2015/848 e dell'art. 161, 6° comma L. fall.*', riservando la presentazione di proposta, piano e documentazione di supporto nel termine di giorni centoventi, o nel differente assegnando, oltre che la conversione della procedura in accordo di ristrutturazione *ex art. 182 bis l. fall.* e di presentazione di istanza per l' '*omologazione di transazione fiscale*' *ex art. 182 ter l. fall.*; nonché di autorizzarsi la transazione di tutte le controversie aventi ad oggetto cancellazione e/o ritardi dei voli e/o smarrimento dei bagagli di valore inferiore ad euro 2.000,00 ai sensi dell'art. 167 l. fall. e di quantificare la somma da depositare per spese della procedura in importo non superiore al loro 20% ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 4 l. fall.;

2.

Rilevato che, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedura di insolvenza, pubblicato su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5.06.2015 –di seguito anche '*Regolamento*'-:

-nel caso in cui il giudice di uno stato membro nel cui territorio è situato il centro principale degli interessi del debitore abbia proceduto all'apertura di procedura d'insolvenza, i giudici di altro stato membro possono dare abbrivio ad altra procedura di insolvenza nei confronti del medesimo debitore solamente nel caso in cui questi nel territorio di loro competenza abbia costituito una propria dipendenza e, in tal caso, tale procedura '*secondaria*', deve

5

- essere limitata ai beni del debitore ivi dislocati (art. 3);
- che nel caso in cui la procedura principale di insolvenza presupponga l'insolvenza del debitore e detta procedura è stata riconosciuta nell'altro stato membro, ivi, al momento dell'apertura della procedura di insolvenza secondaria, laddove anche questa presupponga l'insolvenza, la sua ricorrenza non può essere riesaminata (art. 34);
 - che il riconoscimento in uno stato membro della decisione con cui in altro stato membro è stata previamente aperta altra procedura di insolvenza è conseguenza della sua produttività di effetti nello stato di apertura (art. 19);
 - che la disciplina dettata dal richiamato regolamento comunitario trova applicazione per le procedure concorsuali pubbliche riportate in relativo allegato A, tra esse comprese quelle provvisorie ovvero che possano trovare avvio nella ricorrenza di mera possibilità di insolvenza al fine di evitarne o l'insorgenza o la cessazione delle attività del debitore (art. 1);
 - che nel richiamato allegato A, quanto all'Italia, è fatta espressa menzione della procedura di concordato preventivo la cui disciplina positiva è attualmente contenuta nel r.d. 16.03.1942 n. 267 –di seguito anche 'l. fall'-;
 - che, secondo quanto previsto dall'art. 38 del Regolamento, laddove il giudice di uno stato membro venga fatto destinatario di istanza di avvio di una procedura secondaria di insolvenza, prima di delibarne l'apertura deve darne immediata informativa all'amministratore della procedura principale e ciò al fine di consentirgli l'esercizio delle facoltà previste dal richiamato disposto in combinato anche con l'art. 36;
 - che, con riferimento alla tipologia procedimentale del concordato preventivo, la legge italiana –art. 163 r.d. 16.03.1942 n. 267- stabilisce che l'apertura della procedura consegua all'ammissione della relativa proposta a seguito del deposito e scrutinio valutativo del pertinente piano e della documentazione di necessario corredo;
 - che nel caso in cui venga presentato ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall., deve ritenersi non ostativa, quanto piuttosto funzionale, al rispetto della disciplina sovranazionale l'adozione dei conseguenti provvedimenti prodromici alla apertura della procedura e relativi alla fissazione del termine per la formalizzazione e il deposito della domanda di concordato preventivo ovvero di altra istanza finalizzata alla risoluzione della crisi e alla eventuale designazione di commissario giudiziale se solo si considera che la loro pronuncia, secondo la disciplina tipica di riferimento, comporta una diretta vigilanza, a mezzo del commissario ovvero del tribunale e attraverso le relazioni mensili che il proponente è tenuto a presentare, sull'attività gestoria posta in essere nel tempo a ciò necessario sì da salvaguardare il patrimonio della proponente a tutela del ceto creditorio;
 - che, inoltre, l'art. 38 del Regolamento prevede che, nel caso in cui *'sia stata concessa una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali al fine di consentire i negoziati tra il debitore e i suoi creditori'*, l'amministratore delle procedure di insolvenza possa avanzare istanza al giudice adito per l'apertura della procedura secondaria perché sospenda il procedimento per un tempo non superiore a tre mesi laddove *'siano messe in atto misure idonee a tutelare gli interessi dei creditori locali'* ;
 - che tale previsione normativa può trovare applicazione con riferimento all'istituto del concordato prenotativo ex art. 161, comma 6, l. fall. se solo si considera che, ai sensi del successivo articolo 168, la pubblicazione del relativo ricorso nel registro delle imprese comporta, sino alla omologa del concordato, la sospensione della azioni esecutive e cautelari e/o il divieto di dar loro avvio e, pertanto, l'immediata designazione del commissario appare funzionale

anche all'esercizio di tali attività a salvaguardia della *par condicio creditorum*,

3.

Rilevato che:

- la ricorrente risulta aver insediato in Roma, in via delle Terme Deciane n. 10, una propria dipendenza operante con profili di autonomia, come può rilevarsi dalla sua iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma sin dal 16.01.2015 (comprovata da visura in atti, all. 6 fascicolo proponente), dall'invio e ricezione, in tale plesso, di istanze di pagamento da parte dei creditori (all. 8 e 9 fascicolo proponente), dal numero di dipendenti ad essa addetti, il che radica la competenza territoriale di questo tribunale a decidere il proposto ricorso e deve esserle riconosciuta la qualità di imprenditore commerciale, tenuto conto dell'attività che esercita come anche statutariamente individuata con suo conseguente assoggettamento alle procedura concorsuali;

-in accoglimento del proposto ricorso, avendo la ricorrente curato il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed elenco dei creditori della dipendenza secondaria, va fissato il sollecitato termine che viene indicato in dispositivo nel rispetto della previsione dell'art. 161, comma 10, r.d. 16.03.1942 n. 267;

-appare opportuna la designazione di commissario giudiziale anche per l'espletamento delle ulteriori attività di raccordo e coordinamento con la procedura di insolvenza principale;

-ulteriore immediato adempimento cui questo tribunale deve è procedere è costituito dall'informativa all'amministratore della procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 38 del Regolamento;

-come previsto dall'art. 43 del Regolamento, la cooperazione tra i giudici e gli amministratori interessati a procedure di insolvenza, principale e secondaria, può essere espletata *'con qualsiasi mezzo opportuno'* e, pertanto, nulla esclude che ciò possa attuarsi con il coinvolgimento partecipativo della medesima ricorrente;

-deve, infine, dichiararsi non luogo a provvedere sulla richiesta articolata in ricorso con cui la proponente ha postulato autorizzazione *'a transigere e conciliare tutte le controversie giudiziarie per cancellazioni/ritardi voli e/o smarrimento dei bagagli di valore inferiore ad euro 2.000 ciascuna, ai sensi dell'art. 167 L. fall.'* atteso che l'art. 161, comma 7 l. fall. prevede che, in pendenza del termine c.d. prenotativo, i singoli atti di gestione esulanti dalla ordinaria amministrazione siano soggetti a preventivo nulla osta da parte del tribunale, in tal modo escludendo la possibilità di una loro generalizzata pregressa autorizzazione che, invece, secondo quanto previsto dall'art. 167 l. fall. potrebbe intervenire in uno alla pronuncia del decreto di apertura della procedura conseguente all'ammissione della domanda concordataria ai sensi dell'art. 163 l. fall.

P Q M

visto l'art. 161, commi 6 e 8, r.d. 16 marzo 1042 n. 267 :

1. concede alla società ricorrente termine di giorni centoventi decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso introduttivo del presente procedimento depositato in cancelleria il 13.10.2020 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina un commissario giudiziale nella persona del prof. avv. Daniele Vattermoli il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

a. entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto provveda al versamento su di un libretto bancario intestato alla società e vincolato alla firma del giudice già designato dal Collegio, dott. Claudio Tedeschi, della somma di € 15.000,00 presumibilmente necessaria per il pagamento delle spese di procedura, disponendo che lo steso venga consegnato al commissario giudiziale (che provvederà a redigere verbale di consegna da depositare nel fascicolo d'ufficio) per la relativa custodia con le modalità più opportune;

b. allo scadere del 25.11.2020, 20.12.2020 e 20.01.2021 depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino trasmettendone una copia al commissario giudiziale; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi di legge.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

-che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

-che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;

-che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;

-che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;

-che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

4. dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta articolata in ricorso con cui la proponente ha postulato autorizzazione *'a transigere e conciliare tutte le controversie giudiziarie per cancellazioni/ ritardi voli e/o smarrimento dei bagagli di valore inferiore ad euro 2.000 ciascuna, ai sensi dell'art. 167 L. fall.'*;

5. visto l'art. 36 del Regolamento UE 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza, dispone che:

-a cura dell'istante venga data notizia a 'KPMG Restructuring sprl' con sede in Bucarest, Sos Bucuresti - Ploiesti n.69-71 et. - ap CAM.25, codice postale 013685, settore 1, nella qualità di *'commissario giudiziale provvisorio incaricato dei concordati con i creditori'* designato dal Tribunale di Bucarest con provvedimento del 6.07.2020 nella procedura iscritta al n. 15290/3/2020 con cui è stata aperta la procedura di concordato preventivo del debitore 'Blue Air Aviation Sa', della presentazione, in data 13.10.2020, presso il tribunale di Roma ed ivi iscritto al n. 58/2020, da parte di 'Blue Air Aviation Sa', di *'ricorso per l'ammissione a procedura di concordato preventivo "secondario" ex artt. 3 paragrafo 2 e 34 e ss. del Regolamento UE 2015/848 e art. 161, comma 6, l.fall.'* e dell'adozione del presente decreto;

-la società procedente curi la trasmissione, a 'KPMG Restructuring sprl', nella indicata qualità, di copia del ricorso e dei documenti ad esso allegati e del presente decreto, sia nella loro lingua originaria che tradotti nella lingua dello Stato nel quale è stata aperta la procedura principale e proceda ad analogo deposito presso il tribunale di Bucarest nella procedura principale ivi introitata ed iscritta al n. 15290/3/2020;

-l'istante 'Blue Air Aviation Sa' fornisca quindi prova, a questo tribunale, dell'esecuzione di tali adempimenti;

-riserva l'adozione di ogni ulteriore provvedimento all'esito della comunicazione, da parte di 'KPMG Restructuring sprl', nella indicata qualità, delle iniziative che intende assumere con riferimento alla presente procedura secondaria di insolvenza.

manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Roma, 4.11.2020

Il Presidente
Dott. Antonino La Malfa

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 5 NOV. 2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Palombini

